

Lombardia), non possono non avere assunto le tecniche di riciclaggio. Mi pare che anche in altra sede sia stato rilevato che le modalità operative dei sistemi privati di compensazione delle transazioni, soprattutto internazionali, non assicurano la piena trasparenza in ordine sia alle generalità dell'ordinante sia alle generalità del beneficiario dell'operazione. Vorrei conoscere la vostra opinione al riguardo e anche se, come ABI, abbiate formulato proposte ed indicazioni anche di modifica normativa.

GIUSEPPE ZADRA, *Direttore generale dell'ABI*. Per quanto riguarda le due affermazioni del dottor Desario da lei richiamate, la prima è contenuta in un documento dell'associazione bancaria datato settembre 1994 e consiste appunto nella raccomandazione a tutte le banche di mettere in guardia i loro clienti dall'accesso di intermediari non autorizzati. Quella dichiarazione è stata ricompresa in una pubblicazione speciale alla quale è stato conferito un peso notevole, anche dal punto di vista formale e della diffusione. Ritengo si sia trattato di uno dei comportamenti sicuramente adottato (e con maggiore facilità).

Quanto alle procedure di affidamento e alla loro trasparenza, è stato predisposto - come accennavo in precedenza - un codice di comportamento, elaborato da gruppi di lavoro interbancari a partire dal settembre 1994. Il codice, che prevede un capitolo specificamente dedicato al fenomeno, è stato approvato dal comitato esecutivo dell'ABI il 15 dicembre ed è stato diffuso con una circolare nei giorni di Natale. Stiamo aspettando le adesioni del sistema e presenteremo pubblicamente l'iniziativa nel prossimo mese di febbraio, proprio per consentire che anche gli utenti ne abbiano contezza.

Sul carattere particolarmente sofisticato delle tecniche di riciclaggio, mi pare che a livello di operatori si stia affermando la convinzione che la parte "facile" del riciclaggio in senso stretto del denaro contante non avviene più in Italia e, anche se ciò accadesse, non sarebbe in ogni caso realizzata attraverso i 20 mila sportelli. Come ben sapete, vi sono altre strutture che possono operare in questo settore. Passando al livello sofisticato, si incontrano le difficoltà a livello internazionale

delle quali ho già parlato in precedenza. Quando la banca riceve un messaggio o un ordine per porre in essere un'operazione da un'altra banca, l'operazione di fatto è svuotata, trattandosi di una finzione cui deve dar vita l'altra banca. In definitiva, credo che nel sistema esista un punto di debolezza, ma non vedo in che modo il problema possa essere risolto se non a livello di accordi internazionali, che vanno estesi il più possibile. Del resto, se dovessimo sottoporre a controllo tutte le operazioni che avvengono con le banche estere, ai fini di contrastare il riciclaggio, ci isoleremmo, mentre non credo che possiamo tagliarci fuori dal resto del mondo.

PRESIDENTE. Vi ringrazio.

Incontro con il responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano.

PRESIDENTE. Vorremmo che ci spiegasse i meccanismi normativi vigenti finalizzati ad individuare i canali di riciclaggio, con particolare riferimento al settore dell'intermediazione mobiliare che, rispetto agli altri, presenta condizioni di maggiore debolezza, a livello sia di operatività sia di normativa.

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. I controlli da noi effettuati iniziano nel momento in cui una SIM o un altro intermediario, quale può essere una fiduciaria, chiedono di entrare sul mercato (questa possibilità in futuro sarà riconosciuta anche alle società di investimento). Purtroppo, oggi il controllo è meramente formale: se la persona, azionista od amministratore, che chiede di diventare SIM ha tutti i requisiti formali (tra questi, è annoverato anche il certificato antimafia), la commissione non ha alcun potere di interdirla l'ingresso sul mercato. Con l'accoglimento dell'eurodirettiva, dovremmo avere una facoltà più ampia in ordine alla possibilità di sindacare sul fatto che queste persone diano garanzia di una sana e prudente gestione. E' molto probabile, quindi, che il nostro controllo possa diventare più sostanziale e penetrante con riferimento al momento dell'ingresso sul mercato.

A prescindere dalla fase dell'ingresso sul mercato, controlliamo tutti i cambi di azionariato; non abbiamo comunque alcuna possibilità di intervenire con riferimento al fatto che i nuovi azionisti abbiano gli stessi requisiti di coloro ai quali sono subentrati. Ritengo, tuttavia, che con l'entrata in vigore della direttiva europea anche questo tipo di controllo sarà consentito.

Controlliamo inoltre anche le modifiche intervenute a livello di amministratori, i quali debbono avere i previsti requisiti di onorabilità e professionalità. Il nostro controllo si esercita anche con riferimento alle segnalazioni statistiche e di vigilanza alle quali i soggetti sono

tenuti ogni tre mesi; da tali segnalazioni, ai fini del controllo sulla regolarità del mercato mobiliare, traiamo indicazioni piuttosto utili e, avvalendoci di parametri precisi, riusciamo ad individuare situazioni pericolose o irregolarità che potrebbero essere state commesse. In generale, abbiamo il potere di chiedere informazioni in qualsiasi momento; ci avvaliamo di tale facoltà ogni qualvolta, sia quando si tratta di approfondire un bilancio, sia in presenza di notizie riportate dalla stampa, sia in presenza di reclami presentati da clienti che si ritengono danneggiati, si ponga la necessità di porre chiarimenti all'intermediario.

Lo strumento più penetrante del quale ci avvaliamo per eseguire i nostri controlli è indubbiamente quello dell'ispezione. I nostri dipendenti, a volte insieme a quelli della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi, si recano presso l'intermediario (banche, SIM, agenti di cambio, fiduciarie o altri soggetti quali, per esempio, i produttori informatici) ed eseguono un'ispezione vera e propria. Si tratta di un'attività ispettiva di carattere amministrativo, di natura esclusivamente cartolare e documentale. Non siamo polizia giudiziaria e, quindi, non abbiamo il potere di acquisire direttamente i documenti; vi è comunque la possibilità di constatare le diverse irregolarità che i vari soggetti intermediari possono aver commesso.

Quanto alla repressione del riciclaggio, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ufficio italiano dei cambi. Nel momento in cui stiamo per procedere ad un'ispezione, ne informiamo l'Ufficio italiano dei cambi, che può aggregarsi all'attività ispettiva, esercitando il controllo di sua competenza; il protocollo prevede inoltre la possibilità per noi di essere delegati dall'Ufficio italiano dei cambi ad effettuare controlli e a verificare sul registro antiriciclaggio la corretta registrazione delle operazioni.

A mio parere - si tratta di una valutazione di carattere personale - il sistema normativo, in sé e per sé, è abbastanza efficiente e ancor più lo sarà nel momento in cui saranno introdotte le modifiche previste dalla direttiva europea; dico questo sotto il profilo del controllo degli intermediari nel mercato mobiliare. Per quanto riguarda invece il riciclag-

gio, credo che la prospettiva sia stata sviata. Nella prassi, la repressione del riciclaggio si è limitata all'istituzione di un apposito registro e ad una serie di adempimenti burocratici. L'intervento in questo settore dovrebbe invece essere più sostanziale; in definitiva, più che contare sulle registrazioni, peraltro rimesse alla discrezionalità dell'intermediario e che comunque dovrebbero risultare dalla contabilità di quest'ultimo, bisognerebbe puntare maggiormente sulla segnalazione di operazioni sospette e sulla necessità che l'intermediario conosca bene il proprio cliente (in questo senso nella legge n. 91 è prevista una specifica norma, ma è limitata specificamente alla situazione finanziaria del cliente, mentre la conoscenza dovrebbe essere completa e totale).

Per quanto concerne in generale il mercato mobiliare, abbiamo adottato diversi provvedimenti di sospensione ed anche di cancellazione di SIM e di fiduciarie. Depositerò agli atti l'elenco dettagliato riferito a queste misure.

I nostri provvedimenti più gravi vengono assunti nel momento in cui è disposta una sospensione di carattere cautelare.

PRESIDENTE. Quali sono le cause che possono portare a questa misura?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. La legge fa riferimento ad indizi di gravi irregolarità attinenti o alle singole attività di intermediazione mobiliare (per esempio, uno scarso rispetto del conflitto di interessi tra società e cliente, oppure l'ipotesi di un gruppo di clienti trattato in modo diverso da altri, o ancora la falsificazione di estratti conto, oppure un uso distorto della SIM per finalità non proprie, per esempio per scalare una società quotata in borsa)... In alcuni casi abbiamo rilevato che qualche SIM si sostituiva alla banca nel sistema di intermediazione dei pagamenti, così svolgendo un'attività che le è preclusa. In altri casi abbiamo riscontrato l'inesistenza di alcune poste di bilancio e ciò ha portato, nell'ipotesi in cui fosse coinvolta una SIM,

al fallimento oppure, quando si trattava di fiduciaria, alla liquidazione coatta amministrativa.

PRESIDENTE. Questi casi sono stati numerosi?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Dal 1992 alla fine del 1995 abbiamo adottato 45 provvedimenti di sospensione. I fallimenti del fondo nazionale di garanzia attualmente registrati credo siano 9 ed altri 14 - se non ricordo male - sono *in itinere*. Insomma, i fallimenti e le liquidazioni coatte amministrative sono nell'ordine di alcune decine.

PRESIDENTE. Per le SIM, a differenza di quanto accaduto per le banche, non è stata attuata la procedura delle operazioni sospette. Solo 15 SIM sono state perseguite per segnalazioni sospette. Come mai si è verificata questa situazione?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. L'articolo 3 della legge antiriciclaggio si applica anche alle SIM, per cui le segnalazioni avrebbero dovuto essere in numero più consistente. In generale, posso dire che si registra una scarsa sensibilità dell'intermediario e dico questo con riferimento sia alle SIM sia alle banche. Ritengo che, in generale, l'operatore in titoli abbia una scarsa sensibilità rispetto alla legge antiriciclaggio, probabilmente perché non è stato adeguatamente informato. E' accaduto a volte che i commissari del ministro del tesoro, di loro iniziativa, una volta entrati nella società, abbiano segnalato al questore operazioni sospette ai sensi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Le segnalazioni, tuttavia, sono davvero in numero esiguo. Nel caso delle SIM non ha funzionato la rete informativa attivata nelle banche.

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Si tratta di due realtà molto diversificate, ove si consideri che buona parte delle SIM ha dimensioni limitate, nel senso che hanno un numero limitato di clienti. Inoltre, va considerato che solitamente c'è una conoscenza personale diretta tra l'intermediario ed il cliente.

PRESIDENTE. Avete predisposto una statistica con riferimento ai versamenti in contante e ai titoli al portatore accettati?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Noi non riceviamo questo tipo di segnalazioni, che è destinato direttamente all'ufficio italiano dei cambi. Posso dire che il versamento in contanti in una SIM è in alcuni casi assolutamente proibito; mi riferisco a quando l'operazione avvenga tramite un promotore finanziario. Quando quest'ultimo accetti un versamento in contanti e noi riusciamo a provarlo, viene automaticamente radiato. Il TAR del Lazio ha ritenuto che questo nostro atteggiamento, certo un po' rigido ma comunque conforme alla legge, sia assolutamente legittimo. In particolare, ha ritenuto, nel caso di specie, che anche accettare cinque milioni in contanti costituisca motivo sufficiente per la radiazione. Per quel che mi risulta, i versamenti in contanti presso le SIM sono limitati.

PRESIDENTE. Avete la possibilità di controllare i promotori?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. I promotori italiani iscritti all'albo sono 25 mila, dei quali 12 mila attivi. Il sistema di controllo, che peraltro a mio avviso funziona abbastanza bene, è per metà pubblico e per metà privato, nel senso che il promotore deve dipendere da una sola SIM la quale risponde di tutti i danni, anche accertati in sede penale, che il promotore provochi. Quest'ultimo, pertanto, di solito è sottoposto ad un controllo molto rigido da parte della sua SIM. Inoltre, va considera-

to il controllo del mercato: i clienti, quando si accorgano di determinate irregolarità riferite ad un promotore, scrivono sia alla SIM sia a noi o alla commissione regionale dei promotori, per gli interventi di competenza.

In definitiva, non possiamo controllare tutti i promotori, ma comunque il controllo è abbastanza efficace. Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'euro SIM dovrebbe essere attribuito alla CONSOB un controllo ispettivo nei confronti dei promotori. Oggi non possiamo andare negli uffici di questi ultimi che non siano sede legale o secondaria della società. In futuro, invece, dovremmo essere autorizzati a recarci negli uffici per verificare la documentazione e quindi riscontrare eventuali irregolarità.

PRESIDENTE. Un'altra carenza della normativa sulle SIM è relativa all'aspetto del controllo sugli effetti proprietari.

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Chi compra una SIM in misura superiore al 2 per cento deve comunicarlo a me ed alla società e deve firmare il protocollo di autonomia gestionale, cioè si deve impegnare a non intromettersi nella gestione dell'azienda. Se un imprenditore fallisce con una SIM o commette irregolarità, ma non ha commesso reati tali da essere interdetto dal possedere una SIM, non ho alcuna possibilità di impedirgli di rientrare nel gioco, di costituire un'altra SIM e di continuare a porre in essere irregolarità. Mi pare che questa situazione non tuteli a sufficienza il mercato: alla CONSOB dovrebbe essere attribuito il potere di sindacare l'atteggiamento di questo imprenditore per accertare se questi sia in grado di garantire una sana e prudente gestione. Se una persona è già incappata in irregolarità gravi tali da determinare la sospensione della sua SIM o se addirittura è andato incontro ad un fallimento o ad una liquidazione coatta amministrativa della sua SIM o della sua fiduciaria, ritengo che non dovremmo ammetterlo sul mercato.

PRESIDENTE. Certo, anche in conseguenza della normativa generale in materia di fallimento.

Quali sono le problematiche che emergono con riferimento ai titoli e alle piazze finanziarie esteri? Come sono i rapporti tra SIM a livello internazionale?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Oltre che responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB, sono capo dell'ispettorato e posso dire che, a livello di Comunità europea, ci incontriamo spesso - circa ogni 2-3 mesi - a Parigi per scambiarci opinioni ed informazioni. Con le autorità corrispondenti abbiamo stipulato diversi protocolli di intesa, per cui, sotto il profilo amministrativo, riusciamo ad avere in tempi relativamente limitati buone informazioni, in tutte le ipotesi in cui individuiamo specifiche operazioni delle quali vogliamo conoscere i beneficiari. E' chiaro che si incontrano difficoltà a conoscere determinati intermediari e determinati beneficiari quando si esca dalla Comunità economica europea e quando ci si trovi di fronte a paradisi se non fiscali, almeno bancari. Quando compaiono determinate sigle nelle operazioni in titoli, riesce difficile risalire con i nostri mezzi alla proprietà effettiva di certe società o di certi intermediari esteri. In qualche caso intratteniamo buoni rapporti, ma rispetto a piccoli paesi, molto interessanti sotto il profilo fiscale, non disponiamo di armi o, quando queste vi siano, sono molto limitate.

PRESIDENTE. In questa situazione possono inserirsi canali di riciclaggio?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. In ciascuno di questi paradisi bancari può essere sfruttata la sigla di una qualsiasi società, che poi di fatto sono scatole vuote, preordinando una serie di operazioni al fine di trasferire all'estero determinati utili, con l'obiettivo di "lavarli"; oppure si può verificare il fenomeno che definisco "riciclaggio di rien-

tro": si può far perdere una società ubicata in uno di questi paradisi per beneficiare un soggetto italiano. Certo, non posso provarlo...

ALESSANDRA BONSAITI. Può spiegarci meglio il concetto del riciclaggio di rientro?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Non ho elementi statistici, ma posso dire di aver verificato più di una volta determinate operazioni nelle quali mi è sembrato un po' strano che ci fossero perdite abbondanti da parte di queste scatole estere. Il mio sospetto è stato che il tutto fosse preordinato al fine di ritrasferire in Italia quelle disponibilità e di far apparire un soggetto italiano come persona che avesse guadagnato in operazioni speculative una certa cifra. Questo è un modo di "lavare" e di reimmettere nel sistema, in maniera formalmente lecita, somme di denaro consistenti.

PRESIDENTE. Ci potrebbe parlare dei rapporti della CONSOB con le società finanziarie e fiduciarie?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Controlliamo le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo e le consideriamo alla stregua di una SIM di gestione, mentre le altre esulano dal nostro controllo. Ai nostri fini una fiduciaria di gestione non presenta aspetti particolari.

Esercitiemo una forma limitatissima di controllo sulle finanziarie, che reputo sinceramente inutile, ai sensi dell'articolo 19, per le finanziarie che abbiano più di 20 miliardi di patrimonio netto, che ci comunicano il bilancio. Il controllo non è certamente significativo e, inoltre, rappresenta un doppione di controlli già eseguiti dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; in sostanza, non si tratta di un controllo che si esplica in ispezioni o segnalazioni. Per le fiduciarie

iscritte alla sezione speciale dell'albo, valgono invece le segnalazioni statistiche, l'ispezione ed il controllo dei soci, per cui il controllo è effettivamente più penetrante. La fiduciaria fornisce una documentazione ed assicura una pubblicità al pubblico e al mercato con riferimento ai suoi assetti azionari ed alla sua attività.

PRESIDENTE. Mi è sembrato un po' scettico nel momento in cui ha affrontato il discorso sulle SIM, parlando di un mercato difficilmente controllabile, una sorta di mercato "selvaggio".

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. In realtà, era selvaggio.

PRESIDENTE. Da quando non lo è più?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Dal 1992, cioè dall'epoca di applicazione della legge sulle SIM. La nostra legislazione sul controllo del mercato mobiliare, confrontata con quella degli altri paesi, è, tutto sommato, una delle più rigide e complete. Credo che le leggi n. 216 e n. 191 costituiscano un impianto normativo che ha dato buona prova di sé. Nessuna legge è perfetta, ma la legislazione vigente in materia - ripeto - ha dato buona prova di sé.

PRESIDENTE. Talvolta i problemi sono creati dall'applicazione delle leggi.

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Si tratta di un aspetto che riguarda le persone. Può essere che all'inizio vi sia stata una qualche incertezza nell'applicazione della normativa. Credo tuttavia che gli interventi di prevenzione e di sanzione realizzati abbiano dimostrato che questa legge può essere gestita abbastanza bene. Occorre anche considerare che i titoli costituiscono una materia molto complessa e sono in continua

evoluzione, nel senso che, nel momento in cui, per esempio, ci si è specializzati sulle azioni, vengono poi inventati altri titoli. Questo comporta per l'organo di controllo una fase di studio del nuovo strumento finanziario, per cui vi può essere un momento di difficoltà nella gestione del problema. Mi pare, tuttavia, che finora l'organo di controllo si sia rapidamente adeguato alle evoluzioni del mercato.

Ciò che non si può cambiare dalla sera alla mattina è la mentalità delle persone; mi riferisco non all'organo di controllo ma all'operatore, il quale ha subito una vera e propria rivoluzione, essendo passato da un mercato "gridato", fatto in un certo modo, con limiti di spazio e di struttura, ad uno telematico, da un mercato quasi esclusivamente italiano ad uno internazionale, per cui riceve ordini dall'estero e all'estero può anche farli. Si è trattato, quindi, di una rivoluzione nei comportamenti. Debbo anche dire che prima della legge sull'*insider* e di quella sui fondi comuni, che ha introdotto un primo, forte gestore istituzionale in Italia, il mercato era probabilmente dominato in buona parte dagli *insider*, per cui non vi era analisi tecnica fondamentale ma, più che altro, si andava a cercare l'informazione. Oggi credo che la percentuale di *insider* sia piuttosto ridotta sul mercato: molti agiscono sulla base dell'analisi tecnica fondamentale e queste ultime, sempre più realizzate da tecnici internazionali, specializzati più nel settore che con riferimento al paese specifico, sono sempre più approfondite e tendono a migliorare. Certo, resta sempre il fatto che gli agenti di cambio non sono tenuti a segnalazioni di vigilanza e a determinati comportamenti, per cui possono avere una certa mentalità. Vi sono ancora persone che non si sono adeguate all'uso dell'informatica e preferiscono il telefono o la borsa "gridata", tanto che a Roma, per protestare contro il telematico, hanno realizzato una finta borsa "gridata". Nelle persone c'è ancora una mentalità arretrata nel confronto con la situazione riscontrabile all'estero, ma l'impianto normativo riferito al mercato mobiliare credo sia sostanzialmente buono.

MARIO BORGHEZIO. Lei ha fatto riferimento alla internalizzazione del mercato ed a flussi difficilmente controllabili. Le sue valutazioni forniscono

lo spunto per un riferimento agli enormi movimenti speculativi che, tra l'autunno del 1993 ed il 1995, sono stati posti in essere con riferimento ai titoli Ferfin-Montedison, spesso ad opera di finanziarie ombra operanti a livello internazionale. Non ritiene sia ipotizzabile - avete assunto iniziative in questo senso? - una presenza di capitali provenienti da attività illecite? Più in generale, eseguite controlli in ordine alla presenza di capitali speculativi, per esempio con riferimento agli aumenti di capitale più recenti delle società quotate? Per quanto riguarda l'Olivetti, si parla di fondi e capitali internazionali che dovrebbero affluire. Vicende come questa vedono una vostra attenzione specifica? Infine, nella vostra esperienza vi sono stati casi nei quali, anche se non si è arrivati a svelare determinati fatti con concretezza di prove, si è comunque acquisito un *fumus*?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. Le indagini *insider* sono ancora aperte ed in corso. Noi controlliamo - o, se preferisce, possiamo controllare - fino ad un certo punto la provenienza dei fondi relativi a talune operazioni. Quando inizia un'indagine *insider* piuttosto lunga e complessa, in tempi reali vediamo gli intermediari italiani che comprano o vendono titoli e possiamo interrogarli, ovviamente non in tempi reali, per conoscere chi siano stati coloro che hanno ordinato le operazioni. E' chiaro che, se troviamo soggetti italiani, l'operazione si presenta facile e si può approfondire, fermo restando che il nostro potere si esplica soltanto nei confronti degli intermediari, per cui se una persona fisica ha comprato i titoli posso chiedere che essa venga a parlare con me, posso chiedere informazioni per lettera, ma non posso obbligarla. Certo, eventualmente il magistrato o qualcun'altro valuterà la posizione di questa persona anche con riferimento al diniego eventuale a presentarsi presso i nostri uffici, ma non posso certo imporre alcunché. In definitiva, la Consob può seguire tutti questi passaggi fino a quando si svolgano in Italia. Quando si va all'estero, la cooperazione internazionale, sempre a fini di natura amministrativa nostra, funziona nell'ambito della Comunità,

degli Stati Uniti e, in generale, dei paesi con i quali abbiamo firmato trattati di cooperazione. E' chiaro che, dove si presentano certe sigle, noi non abbiamo alcun potere. Quanto all'operazione da lei citata, può essere che sia accaduto ciò che lei paventa. Posso solo dire che più o meno tutti i capitali sono speculativi in quanto si cerca di mandarli dove danno il maggior rendimento: sia che appartengano ad uno sceicco arabo, sia che appartengano ad un imprenditore sia, infine, che appartengano ad un malfattore hanno tutti natura speculativa. Non facciamo differenze: per noi è importante il tipo di operazione che viene fatta, per valutare se configuri un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del titolo, che comunque può avere una rilevanza di mercato. In queste indagini, possiamo verificare una provenienza illecita, ma tutto sommato questo è incidentale, in quanto le nostre indagini mirano ad accertare se sia stata violata la legislazione italiana sull'*insider trading*.

PRESIDENTE. Le segnalazioni di operazioni sospette non riguardano i capitali illeciti ma l'aspetto che lei ha testé detto?

FABRIZIO TEDESCHI, *Responsabile della divisione dei servizi di intermediazione mobiliari della CONSOB di Milano*. No, la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio non arriva a noi ma alla questura e al nucleo di polizia valutaria. Certo, quando compiamo un'ispezione e notiamo un prelievo di due miliardi, se non risulta segnalato come un'operazione anomala, per noi costituisce un'irregolarità nella gestione della società. Dopo viene segnalato da noi o dal nostro commissario.

PRESIDENTE. La ringrazio e la saluto anche a nome della Commissione.

Incontro con i rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

PRESIDENTE. Dottor Bassetti, la Commissione vorrebbe sapere quale organizzazione si sia data la camera di commercio di Milano per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, in particolare l'usura. Vorremmo sapere fino a che punto siate referenti per i vostri associati e riusciate a controllare, o a dare indicazioni per superare, questo problema.

PIERO BASSETTI, *Presidente della CCIAA di Milano*. Ringrazio innanzitutto lei, presidente, e la Commissione, per questa occasione di confronto su un tema che ci ha sempre interessato moltissimo. Riteniamo che la criminalità economica danneggi l'economia sana. Al di là di valutazioni di tipo etico o giudiziario, non c'è dubbio che, dal punto di vista degli interessi, la presenza della criminalità costituisce un fattore di disturbo e di inefficienza.

La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stata la denuncia dell'ubiquità dei fenomeni criminali, quando ancora si riteneva che la mafia, che certe forme criminali fossero concentrate solo in altre parti del paese. Abbiamo subito denunciato che, a nostro avviso, la presenza era radicata anche in aree generalmente ritenute esenti da presenze di criminalità mafiose.

Non avendo alcuna competenza istituzionale specifica, abbiamo svolto inizialmente un ruolo di asseccamento dell'attività degli organi preposti soprattutto all'investigazione e abbiamo contribuito a richiamare l'attenzione su fonti di dati di cui disponevamo (allora era il registro delle ditte), avviando collegamenti organici *on line* con la Guardia di finanza, la polizia e i carabinieri. Da allora sono avvenuti mutamenti istituzionali, perché la legge n. 580 del dicembre 1993 ha istituito il registro delle imprese, già previsto nel codice del 1942 ma mai applicato. L'esistenza di tale registro modifica notevolmente l'apparato di conoscenza e di maneggio dell'informazione attorno alla soggettività delle imprese. Poiché l'impresa è lo strumento fondamentale per l'eserci-

zio delle attività economiche, dà una serie di connessioni informative che possono essere di grande utilità per uno studio attento sulla criminalità.

Da questo punto di vista, un dato che ha rappresentato un momento di svolta è quello della pubblicità dell'elenco dei soci: in seguito all'instaurazione del registro delle imprese siamo in grado di fornire i dati, aggiornati all'ottobre 1995, sui soci dei diversi tipi di società. Disponendo di un'attrezzatura informatica avanzata, collegando gli elenchi dei soci, grazie alla possibilità di elaborazione di sistemi non del tutto istituzionalizzati ma nell'esercizio della nostra attività, abbiamo stabilito con gli organi della polizia e della Guardia di finanza dei rapporti di utilizzo molto più intensi. Non c'è dubbio che il certificato antimafia, che si era rivelato al limite perfino negativo, oggi può essere decisamente superato attraverso un incrocio delle informazioni derivanti dall'elenco dei soci con altre anagrafi di tipo economico. A parte qualche problema di *privacy* che potrebbe emergere ed anche di accettabilità in rapporto alla legislazione europea, questo è un contributo conoscitivo certamente molto utile.

L'altro aspetto che emerge da un'osservazione attenta delle informazioni di cui disponiamo è quello della mobilità delle quote, cioè non solo il mutamento dei soci ma anche la dinamica dei trasferimenti. Si evince molto chiaramente che la criminalità economica si diffonde. Si riscontrano fenomeni già notati, come per esempio l'estrema mobilità della proprietà di pubblici esercizi, la strana dinamica, assolutamente ingiustificata in termini economici, della proprietà di molte immobiliari e finanziarie, l'eccesso delle immobiliari e delle finanziarie. La criminalità economica di tipo mafioso s'incrocia con la criminalità economica *tout court*. Per esempio, non c'è dubbio che si sta diffondendo in Italia, anche a seguito della crisi della giustizia civile, un uso di istituti come la liquidazione e il fallimento che vengono chiaramente destinati a scopi o di criminalità economica *tout court*, per sottrarsi agli obblighi debitori, o di una più facile copertura delle tracce. Indubbiamente, infatti, la sparizione delle società con la loro liquidazione rapida taglia tutta una serie di cordoni ombelicali che invece la permanenza del